

**4. Personal**

4.0.1. Dienststelle für Arbeitsschutz

4. Personale

4.0.1. Servizio di prevenzione e protezione

Rischi in caso di contemporanea presenza nell'ambiente di lavoro di propri dipendenti e di personale esterno

Alcuni Dirigenti/Datori di lavoro si sono rivolti al nostro Servizio per avere delucidazioni in merito alla gestione dei rischi in caso di contemporanea presenza dei lavoratori normalmente impiegati nell'edificio e di imprese esterne, che svolgono attività quali lavori, servizi o forniture.

Tale presenza simultanea può infatti introdurre nell'ambiente di lavoro nuovi rischi, che devono essere adeguatamente gestiti e valutati al fine di prevenire incidenti. A seguito della valutazione dei rischi vanno attuate specifiche misure di prevenzione.

Il nostro Servizio ha pertanto cercato di riassumere nel presente documento alcune nozioni di base.

In base alle attività da eseguire sono tre i principali documenti, che il datore di lavoro ed il committente devono elaborare per gestire i rischi secondo quanto previsto dal D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.

I documenti sono:

- **DUVRI**: Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (art. 26).
- **POS**: Piano operativo di sicurezza (art. 89).
- **PSC**: Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100).


Per gli edifici di competenza dell'Amministrazione provinciale e per gli edifici scolastici gestiti da altri enti (ad es. Comuni), spesso la figura del "Datore di lavoro" non coincide con il "Committente" poiché normalmente il committente è l'ufficio preposto alla manutenzione delle strutture. Ciò significa che, il committente (Comune, Ufficio manutenzione opere edili, altri proprietari...), deve elaborare il DUVRI, qualora faccia eseguire lavori in edifici scolastici o qualora li esegua direttamente.

Il DUVRI:

È un documento che contiene le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.



Quando redigere il DUVRI?



Il committente:

- redige il DUVRI dove riporta le misure di sicurezza da adottare per eliminare o comunque per ridurre al minimo tali rischi da interferenze.

Il Dirigente/Datore di lavoro presso il quale deve essere eseguito il contratto:

- prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il DUVRI riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione va sottoscritta per accettazione dall'esecutore.

Qualora il committente coincida con il Dirigente/Datore di lavoro, gli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 sono a carico del Dirigente stesso.

La modulistica per la gestione del DUVRI in edifici di competenza dell'Amministrazione provinciale è attualmente scaricabile al seguente indirizzo: <http://www.provincia.bz.it/edilizia/service/Modulistica.asp>.

Il POS:

- si riferisce ad attività di cantiere;
- riporta la valutazione dei rischi riferita all'attività svolta in cantiere da ciascuna impresa;
- è redatto dai datori di lavoro delle imprese esecutrici.

Nei cantieri dove è prevista la presenza di più imprese il POS viene inviato al coordinatore per la sicurezza a completamento del PSC.

Il PSC:

- si riferisce ad attività di cantiere;
- è redatto materialmente dal coordinatore per la sicurezza designato dal committente;
- è finalizzato a progettare ed organizzare il cantiere in sicurezza, individuare i rischi, indicare le misure necessarie per eliminarli, fissare le regole e le procedure per garantire un coordinamento fra le varie imprese.

Pertanto in caso di allestimento di un cantiere presso un edificio amministrativo o scolastico, il rispettivo Datore di lavoro dovrà coordinarsi con il committente per valutare eventuali rischi interferenziali dovuti alla coesistenza del cantiere e dei lavoratori normalmente impiegati nell'edificio.

In presenza di tali rischi il committente provvederà a far elaborare il DUVRI o in alternativa fare integrare il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) del cantiere.